



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

*Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027,
adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i*

DIREZIONE	Direzione A1600A – Ambiente, energia e territorio
SETTORE	Settore A1614A – Foreste
INTERVENTO	SRD05 - Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli
AZIONE	SRD05.3 Impianto di sistemi agroforestali su superfici agricole
SOTTO AZIONE	SRD05.3.1 Sistemi silvoarabili su superfici agricole
BANDO	1/2024
SCADENZA	15 aprile 2025
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE	



Indice generale

A. Intervento, soggetti e risorse.....	4
A.1. Descrizione generale dell’Azione.....	4
A.2. Finalità e obiettivi del bando.....	4
A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno.....	4
A.4. Numero di domande presentabili.....	4
A.5. Dotazione finanziaria.....	5
A.6. Scadenza del bando.....	5
B. Caratteristiche del regime di sostegno.....	5
B.1. Entità della spesa e del sostegno.....	5
B.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno.....	5
B.3. Localizzazione dell’operazione.....	6
B.4. Criteri di ammissibilità.....	6
B.5. Investimenti ammissibili.....	8
B.5.1. Tipologia di investimenti ammissibili.....	8
B.5.2. Tipologia di investimenti non ammissibili.....	9
B.6. Spese ammissibili.....	10
B.6.1. Caratteristiche delle spese ammissibili.....	10
B.6.2. Categorie di spese ammissibili.....	11
B.6.3. Spese non ammissibili.....	13
B.6.4. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse.....	14
B.6.5. Inizio e decorrenza delle spese.....	14
B.6.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni.....	15
B.6.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento.....	15
B.7. Criteri di selezione e graduatoria.....	16
B.8. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari.....	18
B.8.1. Impegni essenziali.....	18
B.8.2. Impegni accessori.....	19
C. Fasi e tempi del procedimento.....	21
C.1. Procedimento amministrativo.....	21
C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento.....	21
C.1.2. Termini e fasi del procedimento.....	23
C.2. Domanda di sostegno.....	24
C.2.1. Iscrizione all’anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale.....	24
C.2.2. Presentazione delle domande.....	25
C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno.....	26
C.3. Istruttoria della domanda di sostegno.....	27
C.3.1. Istruttoria di ammissibilità e formazione della graduatoria.....	27
C.3.2. Istruttoria di ammissione.....	29
C.4. Modifiche in corso d’opera al progetto.....	31
C.4.1. Variante.....	31
C.4.1.1. Documentazione da allegare alla domanda di variante.....	32
C.4.1.2. Istruttoria della domanda di variante.....	32
C.4.2. Adattamento tecnico.....	33
C.5. Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario.....	33
C.5.1. Domanda di Proroga.....	33

C.5.2. Domanda di Voltura.....	34
C.5.3. Domanda di Rinuncia.....	34
C.5.4. Domanda di correzione errori palesi.....	35
C.5.5. Conclusione delle procedure di aggiudicazione.....	35
C.5.6. Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.....	36
C.5.6.1. Termine per la presentazione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.....	36
C.5.6.2. Documentazione richiesta per la comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.....	36
C.5.6.3. Istruttoria della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.....	37
C.6. Domande di pagamento.....	37
C.6.1. Domanda di saldo.....	37
C.6.1.1. Termine per la presentazione della domanda di saldo.....	37
C.6.1.2. Documentazione richiesta per la domanda di saldo.....	38
C.6.2. Istruttoria domanda di saldo.....	39
C.6.3. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento.....	41
C.7. Controlli ex-post (successivi al pagamento).....	41
C.8. Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni).....	41
C.9. Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti.....	42
C.10. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.....	42
D. Disposizioni finali.....	44
D.1. Ispezioni e controlli.....	44
D.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.....	45
D.3. Monitoraggio dei risultati.....	46
D.4. Pubblicazione, informazioni e contatti.....	46
D.5. Ricorsi.....	46
D.6. Sinergie con altri interventi di sviluppo rurale.....	47
E. Glossario.....	48
F. Normativa di riferimento.....	51
G. Allegati.....	53

A. Intervento, soggetti e risorse

A.1. Descrizione generale dell’Azione

L’intervento SRD05 del PSP 2023-2027, in attuazione degli artt. 73 e 74 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021, sostiene, attraverso l’erogazione di un sostegno che copre in tutto o in parte i costi sostenuti per la realizzazione degli impianti, l’**imboschimento di terreni agricoli** con l’utilizzo di specie legnose adatte alle condizioni stazionali e climatiche della zona interessata, nel rispetto di specifici requisiti ambientali, al fine, principalmente, di:

- incrementare la capacità di assorbimento e di stoccaggio del carbonio atmosferico nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi;
- migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;
- fornire prodotti legnosi e non legnosi;
- fornire servizi ecosistemici;
- diversificare il reddito aziendale agricolo.

L’azione SRD05.3 “**Impianto sistemi agroforestali su superfici agricole**” sostiene la realizzazione di impianti nei quali siano presenti sulla stessa superficie consociazioni di colture e produzioni agricole e zootecniche con specie forestali arboree e arbustive autoctone, di antico indigenato o altre specie forestali di origine certificata, adatte alle condizioni locali, con densità non inferiore a 50 e non superiore a 150 piante arboree ad ettaro.

A.2. Finalità e obiettivi del bando

Il bando prevede l’attivazione della Sottoazione 05.3.1 “**Sistemi silvoarabili su superfici agricole**”; la superficie oggetto di domanda può essere utilizzata per la produzione agricola e foraggera (prati avvicendati e in generale colture foraggere non permanenti) e per una produzione accessoria di assortimenti legnosi (legno da opera e/o biomassa a uso energetico) e/o prodotti forestali non legnosi, nonché con funzioni di frangivento e per la diversificazione ambientale.

A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno

Possono presentare domanda di sostegno i proprietari o possessori, **pubblici o privati** e loro associazioni, nonché altri soggetti ed Enti di diritto pubblico o privato e loro associazioni, **titolari della conduzione di superfici agricole**.

Nel caso di terreni demaniali, il richiedente deve risultare titolare della concessione dei terreni demaniali al momento della presentazione della domanda di sostegno.

A.4. Numero di domande presentabili

È ammissibile da parte del richiedente la presentazione di **una domanda** di sostegno.

A.5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (impianti arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene dell'Azione SRD05.2) è fissata in **Euro 300.000,00** di cui:

- euro 122.100,00 a carico del FEASR (40,70% della dotazione totale);
- euro 124.530,00 a carico dello Stato (41,51% della dotazione totale);
- euro 53.370,00 a carico della Regione Piemonte (17,79% della dotazione totale).

A.6. Scadenza del bando

Le domande di sostegno possono essere presentate dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della Determina Dirigenziale di approvazione del bando e fino alle ore **18:00:00 del 15 aprile 2025, pena la non ricevibilità della domanda stessa.**

Le domande devono essere presentate con **trasmissione telematica** esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) "**Sviluppo Rurale 2023-2027**" su <https://servizi.regione.piemonte.it>, come specificato nel par. **C.2.2 Presentazione delle domande.**

Per ulteriori dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. **C.1 Procedimento amministrativo.**

B. Caratteristiche del regime di sostegno

B.1. Entità della spesa e del sostegno

La **spesa massima** ammissibile a ettaro è pari a **€ 5.000,00.**

Il **sostegno minimo** ammissibile per domanda è pari a **€ 2.500,00.**

Il **sostegno massimo** ammissibile per domanda è pari a **€ 50.000,00.**

Il sostegno complessivo erogato non può essere in nessun caso superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

B.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

Il sostegno è erogato sulla base di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario, come dettagliato al par. **B.6.2 Categorie di spese ammissibili**

L'**aliquota di sostegno** è pari all'**80%** della spesa ammissibile, sotto forma di contributo in conto capitale.

Nel caso in cui, a seguito della conclusione delle procedure di aggiudicazione (nel caso di enti pubblici o altri soggetti tenuti ad operare, per l'aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture e degli incarichi di progettazione, nell'ambito della normativa in materia di appalti e contratti pubblici) e/o di una variante in diminuzione e/o della rideterminazione del sostegno di cui al par. **C.5.5 Conclusione delle procedure di**

aggiudicazione e/o in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto della percentuale sopra indicata.

Il sostegno concesso in attuazione del presente Intervento (codice di aiuto **SA.109123**) costituisce **Aiuto di Stato** in conformità agli art. 41 e 42 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14.12.2022 [ABER].

Gli aiuti individuali concessi ai beneficiari riferiti al presente Intervento, ai sensi del DM n. 115/2017, sono soggetti alle registrazioni, prima della concessione degli stessi, sul Registro SIAN del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

B.3. Localizzazione dell'operazione

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, le operazioni devono essere ubicate all'interno del territorio regionale.

L'ammissibilità degli impianti è circoscritta alle aree di **pianura** individuate nell'allegato 5A al Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte "Classificazione e ripartizione del territorio regionale per zona altimetrica", disponibile al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr/testo-vigente-csr-2023-2027> e sul Geoportale della Regione Piemonte¹.

Inoltre saranno ammessi impianti in particelle catastali pianeggianti (pendenza media inferiore o uguale al 5%) localizzate all'interno di fogli catastali classificati collinari o montani che comprendano almeno un 30% di superficie pianeggiante e siano situati a una quota media non superiore a 600 metri s.l.m..

L'elenco dei Fogli catastali classificati per la prevalenza come collina o montagna comprendenti superfici pianeggianti per le quali è ammessa la presentazione delle domande è disponibile nella pagina relativa al presente bando pubblicata nella sezione Bandi del sito internet della Regione Piemonte. Al fine della verifica del valore di pendenza media (inferiore o uguale al 5%) si assume il valore riportato in Anagrafe Agricola del Piemonte (calcolato per ogni particella sulla base del DTM regionale).

B.4. Criteri di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di sostegno, i richiedenti devono rispettare i criteri di ammissibilità sotto elencati.

1) [CR01] La domanda di sostegno deve essere corredata da un "**Piano di investimento**", redatto in coerenza con le Linee Guida europee per "Afforestation and Reforestation" e secondo i dettagli definiti nell'Allegato IV "*Piano di investimento*", volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle Azioni di interesse nazionale previste. Il Piano dovrà essere redatto e sottoscritto da tecnico con specifiche competenze in materia agricolo-forestale, abilitato e iscritto al relativo albo.

2) [CR02] L'investimento è riconosciuto per le **superfici agricole** così come definite ai sensi dell'art.4, comma 3 del Regolamento UE n. 2115/2021.

3) [CR03] L'investimento può essere attivato anche sulle superfici agricole già interessate da investimenti di imboscamento, reversibili al termine del turno culturale, realizzati nei precedenti periodi di programmazione purché si sia concluso il periodo di impegno previsto e si sia già provveduto al taglio e

¹—https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/metadata/r_piemon:7cccd7ba-4b2a-4afe-b8ef-54f46527b9b



allo sgombero della piantagione preesistente (impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve o medio-lungo realizzati in attuazione del Reg. CEE 2080/92 o del PSR 2000-2006 – Misura H).

4) [CR04] I sistemi agroforestali devono essere costituiti da specie forestali arboree e arbustive autoctone, di antico indigenato o comunque adatte alle condizioni ambientali locali e climatiche dell'area, scelte tra quelle elencate nell'Allegato V “*Specie utilizzabili*”, con le specifiche definite al par. B.5 *Investimenti ammissibili*.

5) [CR05] Non è consentito l'uso di **specie esotiche invasive** riconosciute dall'elenco del Ministero della Transizione ecologica e dalle *Black list* nazionale e regionali.

6) [CR06] La **superficie minima** per domanda è pari a **2 ha in corpi di almeno 1 ha**.

7) [CR07] L'importo massimo di spesa ammissibile è pari a **5.000,00 euro/ha**.

8) [CR08] Sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno.

9) [CR09] L'ammissibilità è circoscritta alle sole aree di **pianura** come definito al par. B.3 *Localizzazione dell'operazione*.

10) [CR09] La **superficie massima** per domanda è pari a **15 ha**

11) [CR10] Il contributo pubblico deve essere compreso tra un minimo di **2.500,00** euro e un massimo di **50.000,00** euro per singola domanda.

12) La domanda deve conseguire il **punteggio minimo** di cui al par. **B.7 Criteri di selezione e graduatoria**.

I codici [CR--] di ciascun criterio (ove riportati) seguono la numerazione riportata nel Piano Strategico Nazionale 2023-27 e nel CSR 2023-27.

I criteri di ammissibilità sopra elencati **devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno** nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento dell'istruttoria della domanda di saldo.

Si specifica in particolare, relativamente al criterio CR06, che all'atto dell'accertamento la superficie del sistema agroforestale dovrà essere superiore alla superficie minima, pena la decadenza della domanda.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Non sono ammissibili al sostegno i beneficiari che rientrano nelle seguenti casistiche:

- Clausola Deggendorf

Non sono concessi Aiuti di Stato a imprese già beneficiarie di aiuti di Stato dichiarati illegali e non rimborsati.

- Imprese in difficoltà

Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione.

Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (GBER) e dagli “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” (Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01)).



Inoltre gli investimenti devono essere compatibili con la normativa vigente in campo ambientale, paesaggistico, forestale e urbanistico-territoriale e la loro realizzazione è comunque subordinata all'acquisizione, da parte del beneficiario, di tutte le autorizzazioni previste.

B.5. Investimenti ammissibili

B.5.1. Tipologia di investimenti ammissibili

Il bando finanzia la realizzazione di **sistemi agroforestali silvoarabili**, cioè impianti nei quali siano presenti sulla stessa superficie consociazioni di colture e produzioni agricole con specie forestali arboree e arbustive, che dovranno rispettare i seguenti **obblighi**:

a) le piante arboree/arbustive dovranno essere messe a dimora **in filari, singoli o doppi**.

La **distanza tra i filari** (singoli o doppi) dovrà essere compresa tra **20 e 50 metri**, tenendo conto dell'altezza che si prevede sarà raggiunta dagli alberi negli ultimi anni di sviluppo prima del taglio di maturità e delle esigenze ecologiche (in particolare di luce) della coltura agricola.

In linea generale l'**orientamento** preferibile dei filari è secondo la direzione nord - sud, allo scopo di limitare l'ombreggiamento nei confronti della coltura agraria.

La forma e la collocazione dell'appezzamento (ad esempio la posizione adiacente a un canale), nonché la presenza di venti dominanti, possono determinare la scelta di orientamenti diversi.

b) **composizione specifica**: sono utilizzabili solo le specie elencate nell'Allegato V "*Specie utilizzabili*", dove sono anche indicate le specie arboree cui nella piantagione può essere attribuito il ruolo di pianta principale (alberi con obiettivo di produrre legname di pregio per l'industria) e le specie arboree da considerare accessorie (di accompagnamento alle principali). Deve sempre essere utilizzata **almeno una specie** indicata come **principale**.

I filari possono essere monoclonali (cloni di Pioppo), monospecifici o misti, in tal caso utilizzando solo specie arboree o anche specie arbustive.

Filari monospecifici sono ammessi per: querce, noce comune, pioppo, salice, gelso, platano e robinia (gli ultimi due gestibili a ceduo dopo il primo taglio di utilizzazione, da effettuarsi ad età minima di 8 anni).

c) il **numero totale di piante** arboree/arbustive da mettere a dimora deve essere compreso **tra 50 e 150 ad ettaro**. In particolare:

- per le **piante principali** di specie arboree: **tra 50 e 100 ad ettaro**;

- per le piante di specie arbustive o arboree **accessorie**: da zero a un **massimo di 100 ad ettaro**, in funzione del numero di piante principali di specie arboree impiegato.

d) la **distanza** tra le piante sulla fila varia a seconda della funzione del filare, potrà essere ridotta nel caso in cui prevalga la funzione di frangivento.



A seconda della composizione (impianto puro o misto) e delle caratteristiche (esigenze di luce e rapidità di accrescimento) delle specie prescelte per l'impianto, le distanze tra le piante dovranno essere le seguenti:

- 5-10 metri tra le principali;
- 3-5 metri tra le principali e le accessorie arboree, anche quando principali ed accessorie sono collocate su filari diversi (doppio filare);
- 1,5-3 metri tra le principali e le accessorie arbustive;
- 1,5-3 metri tra le piante accessorie.

e) dovrà essere garantita una **fascia di rispetto** del filare, da tenere inerbita, larga almeno 1 metro per parte (dal fusto delle piante arboree), per poter provvedere alla manutenzione degli alberi senza danneggiare la coltura agraria e per proteggere gli alberi da possibili danni causati dai mezzi agricoli.

B.5.2 Tipologia di investimenti non ammissibili

1) Sono esclusi dalle tipologie di investimento ammissibili gli **impianti** di *Short Rotation Coppice* o *Short Rotation Forestry*, di alberi di Natale e di specie forestali **con turno produttivo inferiore o uguale agli 8 anni**.

2) Non sono ammissibili impianti realizzati su superfici a **foraggiere permanenti**, compresi i pascoli (art. 4, comma 3, lettera c) del Reg (UE) n. 2115/2021), su superfici a oliveto, in aree identificate come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere.

3) Non sono finanziabili interventi in contrasto con quanto previsto da:

a) strumenti di pianificazione e singole leggi istitutive delle **Aree protette**, nonché norme quadro nazionali e regionali in materia (L. 394/91, LL.rr. 12/90, 36/92, 19/09);

b) normativa comunitaria, nazionale e regionale sulla costituzione della **Rete Natura 2000** (Direttiva 92/43/CEE, DPR 357/97, D.M. 3/4/2000, L.r. 19/09), con particolare riferimento alle Misure di conservazione, approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 e D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, aggiornate con D.G.R. n. 55-7222 del 12/7/2023, e, se presenti, misure sito-specifiche;

c) Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po ai sensi della L. 183/1989, le cui Norme di attuazione² prevedono:

- all'art. 29 comma 2 lettera d), il **divieto** nella fascia A, per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, di effettuare coltivazioni arboree, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.

Si ricorda inoltre che le piantagioni realizzate in zona golenale nelle fasce A e B non possono essere considerate opere strutturali e quindi non potranno beneficiare di eventuali risarcimenti a seguito di esondazioni o altre calamità naturali;

d) **R.D. 523/1904**, che vieta gli impianti con specie arboree realizzati a meno di 4 metri dal ciglio di sponda;

² Adottate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001. <https://www.adbpo.it/PAI/7%20-%20Norme%20di%20attuazione/7.1%20-%20Norme%20di%20attuazione/Norme%20di%20attuazione.pdf>

e) **regolamenti comunali di polizia rurale**, che possono stabilire una distanza minima degli alberi dai confini di proprietà superiore a quanto previsto dall'art. 892 del C.C.

4) Non sono ammissibili impianti su superfici agricole precedentemente interessate da altri aiuti per i medesimi interventi, finanziati da leggi regionali, nazionali e comunitarie, per i quali persistano obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari alla data di presentazione della domanda di sostegno.

5) Non sono ammissibile impianti in sovrapposizione con gli interventi finanziati dal **PNRR**, in particolare con gli interventi naturalistici di interesse pubblico per la Misura 2-Componente 4 dell'Investimento 3.3 del PNRR "**Rinaturazione dell'area del Po**" e del relativo Programma d'Azione approvato con Decreto del Segretario Generale n. 96 del 2 agosto 2022, in merito al quale la Regione Piemonte ha sottoscritto il Protocollo d'Intesa approvato con D.G.R. 18 marzo 2022, n. 39-4800 con cui si è impegnata ad "*assicurare coerenza e sinergia con gli ulteriori progetti finanziati dal PNRR, o attraverso i fondi complementari allo stesso, verificando altresì l'assenza di doppi finanziamenti, anche con riferimento ad altri programmi e misure regionali, nazionali e comunitari*".

B.6. Spese ammissibili

B.6.1. Caratteristiche delle spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'operazione concorre;
- pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

B.6.2. Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese/investimenti:

a) **realizzazione** di nuovi **impianti di sistemi agroforestali silvoarabili** con riferimento agli investimenti ammissibili di cui al par. B.5.1 *Tipologia di investimenti ammissibili* ; in particolare:

- spese di preparazione del terreno per la successiva messa a dimora delle piante arboree/arbustive: rippatura, aratura, erpicatura o fresatura, eventuale concimazione, pacciamatura, tracciamento, realizzazione di sistemi di protezione delle piante dalla fauna selvatica, tutori, e quant'altro necessario ad eseguire il lavoro a regola d'arte. Per le voci di costo riportate a superficie sul **Prezzario regionale** (es. rippatura, aratura, erpicatura) si considera ammissibile una larghezza convenzionale pari a **3,5 metri per il filare singolo, 6 metri per il filare doppio**;
- spese per l'acquisto del materiale vivaistico forestale corredato da certificato principale di identità e certificazione fitosanitaria;

- spese per la messa a dimora del materiale vivaistico.

b) **spese generali**, collegate alle spese di cui al punto a), calcolate come specificato al successivo par. B.6.2.1 *Spese generali o tecniche*, come onorari di professionisti e consulenti per la progettazione, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza, spese per rilievi, indagini e sondaggi, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità;

c) imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse, esclusivamente nei casi specificati al paragrafo B.6.4 *Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse*;

d) realizzazione di **azioni informative e pubblicitarie** dell'operazione, come descritte nell'Allegato II "*Pubblicità del contributo*".

Le spese di cui al punto a) devono essere calcolate con riferimento alle corrispondenti voci del **Prezzario regionale** (Prezzario per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, reperibile al seguente link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche>) con particolare riferimento alla sezione 23.

Relativamente al Prezzario regionale, si precisa che:

- i prezzi sono indicati al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e rappresentano l'importo massimo unitario per ciascuna voce che può essere ammessa a contributo;
- nel caso in cui le fatture riportino prezzi unitari inferiori rispetto a quelli previsti dal prezzario per la medesima voce, verrà riconosciuto l'importo indicato in fattura;
- nei prezzi è compreso l'utile d'impresa, ma non sono incluse le spese tecniche (progettazione, direzione dei lavori, consulenza, ecc..) per la cui identificazione si rimanda al par. B.6.2.1;
- tutti i lavori, le opere compiute, gli impianti e le attrezzature elencati si intendono eseguiti o installati a regola d'arte e con materiali di ottima qualità, in conformità alle disposizioni di legge in materia (anche quando non esplicitamente citate nelle singole voci).

Se le voci di costo non sono presenti sul Prezzario regionale, si dovrà procedere alla presentazione di **analisi prezzi** utilizzando le voci elementari del Prezzario stesso nonché, in assenza di queste ultime, prezzi elementari dedotti da listini ufficiali e da idonee indagini di mercato.

Ciascuna indagine deve essere basata sull'esame di **almeno 3 preventivi** di spesa datati, firmati, intestati al beneficiario, redatti a cura di soggetti diversi e indipendenti, confrontabili (devono riportare nei dettagli l'oggetto dell'appalto). Il beneficiario dovrà fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo che, per parametri tecnico-economici e per costi-benefici, viene ritenuto valido (non necessaria nel caso in cui sia stato scelto il preventivo con il prezzo più basso).

Nel caso in cui non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

Per la stima delle spese e dei costi degli investimenti inclusi nei quadri economici della domanda di sostegno, nella documentazione tecnico-economica, nei calcoli sommari e/o nei computi delle opere relativi alla Progettazione di dettaglio si deve fare riferimento al Prezzario della Regione Piemonte **vigente** al momento della predisposizione di ciascun documento, tenendo conto dei periodi di validità dei Prezzari stessi e delle relative disposizioni del Codice -dei contratti pubblici³.

Nel caso in cui, nella fase di progettazione esecutiva redatta ai fini dell'aggiudicazione o in successive varianti si operi un aggiornamento dei prezzi utilizzando un prezzario diverso da quello utilizzato per la

3 Allegato I.14 al D.lgs. 36/2023

progettazione ammessa a sostegno, se ne dovrà dare evidenza fornendo, in occasione dell'eventuale domanda di variante o nelle domande di acconto/saldo, un documento comparativo tra il computo delle opere approvato in fase di ammissione e quello successivamente aggiornato.

Ulteriori indicazioni sono riportate nella "Nota metodologica" allegata al Prezzario regionale.

Il sostegno complessivo erogato non può essere in nessun caso superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

B.6.2.1 Spese generali o tecniche

Consulenze fornite da parte di tecnici abilitati con specifiche competenze agro-forestali in base alla legislazione vigente, comprendenti:

- la redazione del progetto o relazione tecnica;
- le consulenze specialistiche a supporto della progettazione;
- la direzione dei lavori.

Tali spese sono riconosciute fino ad un massimo che risulta dalla somma di una quota "fissa" di **500,00 €** e di una parte "variabile", funzione della superficie dell'impianto, secondo la formula seguente:

$$ST_{max} = 300 * A + 500$$

(dove ST_{max} sono le spese tecniche massime e A la superficie in ettari dell'impianto).

Es. le spese generali relative a un impianto di 2 ha saranno riconosciute fino ad un massimo di 1.100,00 €, quelle relative a un impianto di 5 ha fino ad un massimo di 2.000,00 €, e così via.

Tra le spese generali possono essere riconosciute, dietro presentazione di regolare fattura, le spese relative ad eventuali altre operazioni legate alla progettazione (per esempio l'apertura di profili pedologici mediante mezzi meccanici e l'analisi chimica dei suoli).

B.6.3. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- realizzazione di investimenti inclusi tra quelli elencati al par. B.5.2 *Tipologia di investimenti non ammissibili*;
- tutte le spese relative alla realizzazione della coltura agraria consociata (lavorazioni preliminari del terreno, acquisto e messa a dimora di piante o semi, interventi colturali);
- tra le operazioni di preparazione del terreno non è ammesso lo scasso, in quanto pratica incompatibile con un'adeguata conservazione della fertilità del suolo;
- realizzazione di impianti di irrigazione;
- acquisto di materiale (vivaistico o di altro tipo) proveniente da paesi terzi (fuori U.E.);
- acquisto di materiale vivaistico privo di Passaporto delle piante ai sensi del Regolamento (UE) 2016/2031 ("passaporto verde") e di certificato di identità/provenienza per le specie soggette al D.lgs. 386/2003 e al Regolamento regionale 1/R del 22/02/2022;
- utilizzo di liquami zootecnici;
- acquisto di terreni e fabbricati;
- acquisto di diritti di produzione agricola e di diritti all'aiuto;

- acquisto di animali;
- acquisto di macchine ed attrezzature;
- acquisizione, sviluppo o diritto d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- spese per il personale;
- per i beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti e contratti pubblici per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture: eventuale incentivo alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023, in relazione alle figure professionali interne all'Ente;
- interessi passivi;
- operazioni di leasing e/o acquisti a rate;
- imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse, salvo i casi specificati al paragrafo B.6.4 *Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse.*

B.6.4. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse

In coerenza con quanto stabilito dal Par. 4.7.3 del PSP e del Par. 5.8.3.7 del CSR, non è ammissibile a sostegno l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:

- non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
- non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile.

Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:

- quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto;
- quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;
- quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

B.6.5. Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

- 1) le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno;
- 2) le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell'operazione.
- 3) in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1) non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR;
- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 Regolamento (UE) 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'operazione proposta, inclusi gli studi di fattibilità.

B.6.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni

Un'operazione si considera conclusa quando è completamente realizzata e conforme al Piano di investimento ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Le operazioni finanziate devono essere **concluse** (fine lavori) e **rendicontate con la presentazione della domanda di saldo entro il 30 aprile 2027**.

Il termine è unico per la conclusione e rendicontazione delle operazioni finanziate e sarà riportato nella comunicazione di ammissione al sostegno trasmessa al beneficiario a conclusione dell'istruttoria.

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il termine previsto comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno, come normato nella Determinazione di Riduzioni e Sanzioni di prossima emanazione, fatte salve le possibilità di proroga indicate nel par. **C.5.1 Domanda di Proroga**.

Per dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. **C.1 Procedimento amministrativo**.

B.6.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento

Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

- a) nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;
- b) tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di sostegno nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo di operazione in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

B.7. Criteri di selezione e graduatoria

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile è inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi approvati con Determinazione dirigenziale n. 283 del 28/03/2023 della Direzione regionale Agricoltura e cibo, Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile.

- **Principio di selezione P03 Caratteristiche del soggetto richiedente**

N.	Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di verifica
1	IAP o coltivatori diretti (persone fisiche o giuridiche)	6	Attribuzione del punteggio effettuata sulla base delle informazioni disponibili su Anagrafe Agricola del Piemonte (fascicolo aziendale del richiedente)
2	Agricoltori attivi (persone fisiche o giuridiche)	4	
3	Soggetti privati non Agricoltori attivi (persone fisiche o giuridiche)	3	
4	Comuni e enti di diritto pubblico	1	
PUNTEGGIO MASSIMO		6	

- **Principio di selezione P06 Localizzazione**

N.	Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di verifica
5	Aree Natura 2000 e altre Aree naturali protette	3	Attribuzione del punteggio effettuata tramite valutazione della delimitazione georiferita dell'impianto sul tool grafico della domanda di sostegno, sulla base delle informazioni disponibili nei sistemi informativi regionali
6	Zone vulnerabili da nitrati (ZVN), se esterne alle fasce fluviali del PAI	3	
7	Fasce fluviali A e B definite dal Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI) per quanto compatibile con le Norme di attuazione del PAI	4	
PUNTEGGIO MASSIMO		4	

• **Principio di selezione P08 Altro**

N.	Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di verifica
8	Almeno 50% di cloni MSA	4	Attribuzione del punteggio effettuata tramite verifica delle specie arboree indicate nella domanda di sostegno e della documentazione tecnica di progetto (punteggio alternativo a quello del criterio n. 11)
11	Utilizzo di almeno 3 specie arboree o arbustive	4	Attribuzione del punteggio effettuata tramite verifica delle specie arboree indicate nella domanda di sostegno e della documentazione tecnica di progetto (punteggio alternativo a quello del criterio n. 8)
12	Possesso certificazione della gestione sostenibile delle foreste o delle piantagioni (standard FSC o PEFC)	3	Attribuzione del punteggio effettuata tramite verifica della documentazione attestante il requisito (il possesso della certificazione va dichiarato in domanda)
13	Superficie per domanda pari ad almeno 5 ha in corpi di almeno 2 ha	2	Attribuzione del punteggio effettuata tramite perimetrazione dell'impianto su tool grafico della domanda
PUNTEGGIO MASSIMO		9	

Il **punteggio minimo** per rientrare nella graduatoria è pari a 7.

Non saranno considerate **ammissibili le domande che non raggiungono il punteggio minimo** indicato.

In caso di parità di punteggio, per la collocazione nella graduatoria avrà priorità il soggetto (persona fisica o rappresentante legale) di età inferiore.

I requisiti relativi ai criteri di selezione vanno posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno.

I criteri n. 1-2-3-4-5-6-7-13 sono attribuiti automaticamente dal sistema di gestione delle domande, il criterio n. 12 deve essere dichiarato in domanda di sostegno e verificato in fase istruttoria, i criteri n. 8 e 11 devono essere indicati in domanda e verificati sia in fase di ammissione sia di accertamento.

Se nelle fasi successive alla presentazione della domanda di sostegno risultassero variazioni (a livello di richiedente, azienda, localizzazione, impianto) tali da determinare una **diminuzione del punteggio attribuito**, la **domanda** sarà **esclusa** nei seguenti casi:

- se la diminuzione del punteggio riguarderà il criterio 8 o 11 (caratteristica dell'impianto, scelta dal richiedente all'atto della presentazione della domanda);
- se il nuovo punteggio risulterà inferiore al punteggio minimo o a quello della prima domanda ammissibile e non finanziabile della graduatoria.

Precisazioni sull'attribuzione dei punteggi

Principio di selezione P03 Caratteristiche del soggetto richiedente

Le caratteristiche del soggetto richiedente vengono verificate automaticamente dal sistema di gestione delle domande, sulla base delle informazioni disponibili sul fascicolo aziendale del richiedente, che deve essere aggiornato come indicato al par. C.2.1. “Iscrizione all’anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale”.

Principio di selezione P06 Localizzazione

- la localizzazione dell’impianto in progetto viene verificata automaticamente dal sistema di gestione delle domande, tramite la perimetrazione dell’impianto su tool grafico della domanda;
- il punteggio viene attribuito se il 100% della superficie dell’impianto ricade nell’area descritta dallo specifico criterio;
- i punteggi NON si possono sommare. In caso di compresenza di più criteri, prevale quello con il punteggio più alto;
- Criterio 5: il punteggio viene attribuito se l’intervento ricade al 100% in Rete Natura 2000 o in un’area protetta della Regione Piemonte, come da cartografia disponibile sul Geoportale della Regione Piemonte⁴. Si specifica che, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 19/2009, le aree protette comprendono i **parchi** e le **riserve naturali** (NON le aree di salvaguardia e le aree contigue);
- Criterio 6: per la ricadenza in ZVN esterne alle Fasce A e B del PAI si fa riferimento alle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola come individuati dalla DGR n. 27-7198 del 12 luglio 2023, disponibili su Geoportale regionale a questo link: https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/metadata/r_piemon:f0c7e45c-d8bc-42ad-af71-514fbf46b26d;
- Criterio 7: per la ricadenza nelle Fasce A e B del PAI si fa riferimento alle fasce A e B vigenti al momento della pubblicazione del presente Bando, disponibili su Geoportale regionale nel canale “Difesa del suolo”.

Principio di selezione P08 Altro

- Criterio 8: il punteggio viene attribuito se vengono utilizzati almeno il 50% di cloni MSA sul totale delle pioppelle messe a dimora, scelti tra quelle elencate nella tabella dell’Allegato V “*Specie utilizzabili*”;
- Criterio 11: il punteggio viene attribuito se vengono utilizzate almeno 3 specie arboree o arbustive, ciascuna costituente almeno il 10% del totale, scelte tra quelle elencate nella tabella dell’Allegato V “*Specie utilizzabili*”;
- Criterio 12: la certificazione FSC o PEFC va posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno. Il possesso della certificazione va dichiarato in domanda e il requisito verrà verificato nel corso dell’istruttoria di ammissibilità.
- Criterio 13: la superficie dell’impianto viene verificata tramite la perimetrazione dell’impianto su tool grafico della domanda. In fase di accertamento verrà verificato il mantenimento del requisito (la superficie liquidabile deve rispettare il criterio).

Il punteggio relativo al criterio 8 è alternativo a quello relativo al criterio 11.

⁴ https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/metadata/r_piemon:fb50d18f-6c68-46a8-ab5c-60e0ddf5a2c2

B.8. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni si distinguono in:

- **essenziali:** quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- **accessori:** quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

B.8.1. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la **decadenza** e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- dare avvio alle operazioni previste e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno, con le eccezioni previste al par. *B.6.5 Inizio e decorrenza delle spese*;
- non cambiare la destinazione d'uso delle superfici oggetto d'impianto per l'intero periodo di impegno (**8 anni**), tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti. La **durata dell'impegno** parte dal 1° gennaio dell'anno in cui è presentata la domanda di pagamento del saldo se la medesima è presentata entro la scadenza della presentazione della Domanda Unica; se la medesima è presentata dopo la scadenza della presentazione della Domanda Unica, la durata dell'impegno parte dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- non modificare la natura degli impianti per l'intero periodo di impegno, definito come al punto precedente, in modo che non vengano compromessi gli obiettivi originari dell'investimento. Gli impianti sono reversibili al termine del periodo di impegno sopra indicato;
- mantenere la conduzione delle superfici di impianto dalla data di presentazione della domanda di sostegno fino al termine del periodo di impegno, come sopra definito;
- realizzare e mantenere gli impianti conformemente a quanto indicato nel "Piano di investimento" e nel Piano di coltura, fatte salve eventuali varianti approvate e prescrizioni impartite dagli uffici istruttori;
- mantenere per tutto il periodo di impegno la presenza del 50% di cloni MSA (criterio di selezione 8) o di 3 specie arboree o arbustive (criterio 11), per le domande che hanno ottenuto il relativo punteggio;
- [esclusivamente per i beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti e contratti pubblici per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture]
 - a) concludere le procedure di aggiudicazione relative agli investimenti in progetto nelle modalità ed entro i termini stabiliti dal par. C.5.5 *Conclusione delle procedure di aggiudicazione*, fatte salve le deroghe previste dal medesimo paragrafo;



b) presentare la comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno entro i termini stabiliti dal presente bando (par. C.5.6 *Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno*);

- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;
- concludere le operazioni con le modalità e nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe, varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici intervenuti in corso d'opera.

B.8.2. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Le disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento saranno definite dalla Determinazione Dirigenziale di prossima emanazione in applicazione del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26 febbraio 2024 ed applicate secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da ARPEA.

Sono impegni accessori:

- rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. **B.6.6 *Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni***, fatte salve le eventuali proroghe concesse;
- informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II;
- provvedere alla lotta contro le specie esotiche invasive eventualmente presenti;
- effettuare le cure colturali previste nel piano di coltura, quelle eventualmente impartite in sede di istruttoria o prescritte in sede di verifica finale di esecuzione dei lavori di impianto o a seguito di comunicazioni scritte intercorse tra beneficiario ed ufficio negli anni successivi, in particolare:
 - risarcimento delle fallanze (piante morte, scarsamente vitali, o comunque non idonee per conformazione agli scopi dell'impianto), con materiale vivaistico certificato;
 - controllo della vegetazione avventizia, mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante pacciamature, fino a quando le piante saranno affermate;
 - potature di formazione e di produzione;
 - difesa fitosanitaria: necessaria contro patologie e parassiti che possono deprezzare la qualità del legname ricavabile o ridurne la quantità, in presenza di danni superiori alla soglia economica di intervento;
- rispettare eventuali altri impegni previsti dal piano di coltura;
- rispettare le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni competenti coinvolte nell'istruttoria;
- pubblicare le informazioni relative al fabbisogno di materiale forestale di moltiplicazione sul portale regionale della vivaistica forestale, sezione "domanda", secondo le modalità che verranno comunicate dalla Regione Piemonte, allo scopo di migliorare l'incontro tra domanda e offerta di materiali vivaistici forestali.

C. Fasi e tempi del procedimento

C.1. Procedimento amministrativo

C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento

I procedimenti amministrativi connessi al presente bando sono disciplinati dalla Legge n. 241/1990, dalla Legge regionale n. 14/2014 e dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 6-7304 del 31 luglio 2023.

Essi sono:

a) Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili

Procedimento: istruttoria di ammissibilità e approvazione della graduatoria delle domande presentate nell'ambito dell'Intervento SRD05 – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli del CSR 2023-2027.

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Foreste (A1614A)

Termine di conclusione del procedimento: entro **90** giorni dal giorno successivo a quello di scadenza del bando

Provvedimento finale: Determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria

b) Istruttoria di ammissione a finanziamento e concessione del contributo

Procedimento: istruttoria di ammissione a finanziamento delle domande ammissibili e finanziabili presentate nell'ambito dell'Intervento SRD05 – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli del CSR 2023-2027.

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Tecnico territorialmente competente (A1617A – Tecnico Piemonte Nord e A1618A – Tecnico Piemonte Sud)

Termine di conclusione del procedimento: entro **120** giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria

Provvedimento finale: Determinazione Dirigenziale di approvazione di ammissione a finanziamento, cui segue la comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente.

c) Istruttoria delle domande di variante

Procedimento: istruttoria domande di variante delle domande di sostegno presentate nell'ambito dell'Intervento SRD05 – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli del CSR 2023-2027.

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Tecnico territorialmente competente (A1617A – Tecnico Piemonte Nord e A1618A – Tecnico Piemonte Sud)

Termine di conclusione del procedimento: entro **60** giorni dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda

Provvedimento finale: comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente (approvazione o rigetto)

d) Istruttoria delle comunicazioni di rideterminazione del sostegno

Procedimento: istruttoria comunicazioni di rideterminazione del sostegno presentate nell'ambito dell'Intervento SRD05 – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli del CSR 2023-2027 da beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti e contratti pubblici.

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Tecnico territorialmente competente (A1617A – Tecnico Piemonte Nord e A1618A – Tecnico Piemonte Sud)

Termine di conclusione del procedimento: entro **60** giorni dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda

Provvedimento finale: comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente (approvazione o rigetto)

e) Istruttoria delle domande di pagamento

Procedimento: istruttoria domande di pagamento delle domande di sostegno presentate nell'ambito dell'Intervento SRD05 – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli del CSR 2023-2027

Responsabile del procedimento: organismo pagatore regionale ARPEA

Il procedimento si suddivide in:

e1) Istruttoria delle domande di pagamento, che si avvia con la trasmissione della domanda di pagamento da parte del richiedente e si conclude nel termine finale di **180 giorni**. Il procedimento istruttorio, affidato mediante Convenzione di delega (“Convenzione per la delega di attività dell'Organismo Pagatore alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio nell'ambito del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-27 per gli interventi di competenza (Montagna, Foreste, Sviluppo sostenibile, biodiversità ed aree naturali)”; Repertorio Regionale n. 504 del 21/11/2023) al Settore Tecnico territorialmente competente (A1617A – Tecnico Piemonte Nord e A1618A – Tecnico Piemonte Sud), si conclude con provvedimento finale consistente nella comunicazione al richiedente dell'esito dell'istruttoria (approvazione o rigetto); in caso di esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento, l'organismo delegato provvede alla creazione della proposta (lista) di liquidazione e alla sua trasmissione ad ARPEA;

e2) Autorizzazione al pagamento in senso stretto, per la quale provvede direttamente ARPEA e non è oggetto di delega; fase che ha inizio con il recepimento della lista di liquidazione, contenente le domande istruite di cui al punto d1) e sulla quale vengono svolti i controlli amministrativi di autorizzazione, come da manuale di ARPEA, con il successivo inserimento, in assenza di anomalie bloccanti, in decreto di autorizzazione al pagamento, preliminare alla generazione ed esecuzione del mandato di pagamento.

C.1.2. Termini e fasi del procedimento

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda di sostegno	Richiedente	Entro il 15 aprile 2025
Istruttoria di ammissibilità e formazione della graduatoria	Settore Foreste (A1614A)	Entro 90 giorni dal giorno successivo alla scadenza del bando
Istruttoria di ammissione della domanda e comunicazione dell'esito	Settore Tecnico competente per territorio Tecnico Piemonte Nord (A1617A) Tecnico Piemonte Sud (A1618A)	Entro 120 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria
Presentazione domanda di variante	Beneficiario	Fino a 90 giorni prima del termine per la conclusione degli interventi
Istruttoria della domanda di variante	Settore Tecnico competente per territorio Tecnico Piemonte Nord (A1617A) Tecnico Piemonte Sud (A1618A)	Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda
Conclusione delle procedure di aggiudicazione	Beneficiario tenuto al rispetto della normativa appalti e contratti pubblici	Entro 240 giorni dall'ammissione al sostegno, fatte salve eventuali deroghe previste
Presentazione comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno	Beneficiario tenuto al rispetto della normativa appalti e contratti pubblici	Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto
Istruttoria comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno	Settore Tecnico competente per territorio Tecnico Piemonte Nord (A1617A) Tecnico Piemonte Sud (A1618A)	Entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione
Fine lavori e presentazione domanda di saldo	Beneficiario	Entro il 30 aprile 2027
Istruttoria domanda di saldo	Settore Tecnico competente per territorio Tecnico Piemonte Nord (A1617A) Tecnico Piemonte Sud (A1618A)	Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda



C.2. Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027” disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente e non è necessario inviare copia cartacea della domanda.

Il servizio è lo strumento per conoscere, inoltre, lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le domande di pagamento, le istanze e le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

C.2.1. Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono essere iscritti all'Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n. 1 del 22/01/2019, art. 82 ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del DPR n. 503/99 in attuazione del D.lgs n. 173/98.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate anche le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte. Il fascicolo aziendale va mantenuto costantemente aggiornato; deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, come previsto dal D.M. n. 99707 del 1 marzo 2021. Quindi, anche in mancanza di variazioni allo stesso, è possibile presentare una domanda di sostegno solo se il fascicolo è stato validato tra il 1 gennaio dell'anno in corso e la data di presentazione della domanda stessa.

È inoltre onere del beneficiario monitorare, assicurarsi del corretto funzionamento e capienza della propria casella postale certificata (pec) indicata all'interno del proprio fascicolo aziendale.

Il Fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe.

A tal fine, le aziende agricole devono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA), che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il soggetto all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

I soggetti diversi dalle aziende agricole possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- utilizzando il servizio “Anagrafe agricola del Piemonte”, pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, nella sezione “Agricoltura”, a cui si accede tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ecc.);
- utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica “Agricoltura” www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola. I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

C.2.2. Presentazione delle domande

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di sostegno con una delle seguenti modalità:

- a) **tramite l'ufficio CAA** che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata dal CAA viene sottoscritta dal legale rappresentante con firma grafometrica (in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato), oppure viene firmata in modo tradizionale (in tal caso la domanda deve essere stampata, firmata e depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA).
- b) **in proprio**, utilizzando il servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**” sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, a cui il legale rappresentante accede mediante SPID (Servizio Pubblico d'Identità Digitale), Carta Nazionale dei Servizi (CNS - certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale accreditato dalla Agenzia per l'Italia Digitale) o Carta d'Identità Elettronica (CIE). Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice: ai sensi della L.R. n. 3/2015, essa è perfetta giuridicamente e non deve essere stampata.
- c) **tramite delega ad un'altra persona** ad operare sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.6 – *Iscrizione Soggetti delegati*, scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale; se ha potere di firma (es. direttore, ...), potrà sostituire il legale rappresentante nell'invio della domanda, nel qual caso occorrerà prestare attenzione a selezionare correttamente il richiedente nei dati identificativi della pratica (altrimenti la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante).
- d) **tramite delega ad un professionista** ad operare sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.8 – *Delega a Professionisti* scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

Le domande di sostegno potranno essere presentate **entro e non oltre il 15 aprile 2025**.

Le domande non complete di tutta la documentazione e degli allegati prescritti nel bando non sono ricevibili.

Gli allegati alla domanda devono essere trasmessi esclusivamente in formato digitale portatile statico non modificabile e non devono contenere macroistruzioni o codici eseguibili.

Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (What You See Is What You Get), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità.

Ai suddetti allegati, se necessario, possono essere aggiunte versioni c.d. “di lavoro” in formato modificabile.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di **dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà** ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del



Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e le somme indebitamente percepite verranno recuperate.

C.2.2.1 Georiferimento dell'investimento

La **delimitazione georiferita** dell'investimento dovrà essere riportata **sul tool grafico** (interfaccia basata sul GIS integrato nel servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**) della domanda di sostegno.

Le aziende, per georiferire l'investimento, dovranno compiere preliminarmente le seguenti attività:

- aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale;
- compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.

Il fascicolo aziendale dovrà quindi essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geospaziale.

Eventuali istanze di riesame relative alle superfici in domanda devono essere chiuse con esito positivo prima della presentazione della domanda di sostegno.

C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti, completa degli allegati sotto riportati, pena la non ricevibilità:

- relazione tecnica illustrativa del sistema agroforestale oggetto di domanda, contenente tutte le informazioni elencate all'Allegato IV "*Piano di investimento*", redatto e sottoscritto da tecnico con specifiche competenze in materia agricolo-forestale, abilitato e iscritto al relativo albo⁵;
- prospetto analitico dei costi secondo quanto previsto dal par. B.6 *Spese ammissibili*;
- scheda di calcolo del punteggio auto attribuito, secondo il modello reso disponibile sul sito web della Regione Piemonte;
- proposta di piano di coltura, secondo il modello riportato all'Allegato VI "*Modello di piano di coltura*", redatto dal tecnico incaricato e controfirmato dal beneficiario per accettazione;
- nel caso di impianti da realizzare in aree demaniali: copia della concessione;
- nel caso di richiedenti tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti e contratti pubblici:
 - atto amministrativo dell'organo competente che esprima la volontà di aderire al bando e l'impegno a effettuare le cure colturali successive alla realizzazione dell'impianto, indicate nel Piano di coltura;

⁵ I **tecnici abilitati** alla redazione del Piano di investimento, alla direzione lavori e all'assistenza tecnica sono:

- dottori agronomi e forestali
- periti agrari e agrotecnici, esclusivamente se il richiedente è un'azienda agricola o un organismo cooperativo operante negli ambiti della produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli.

Anche qualora il progetto, la direzione lavori o l'assistenza tecnica siano effettuate da Ente Pubblico, da Consorzio forestale o da Società, è indispensabile che sia individuato un tecnico abilitato responsabile, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

- 
- informazioni relative alla programmazione programmazione e progettazione dei lavori, servizi e forniture utilizzando le apposite checklist di autovalutazione pre-aggiudicazione di cui al par. *D.1 Ispezioni e controlli*, nelle quali saranno riportate le informazioni relative alla fase di programmazione e progettazione, distinte per ciascuna procedura di affidamento prevista per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Gli allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente nel **formato elettronico** previsto dal servizio informatico e specificate nel par. *C.2.2 Presentazione delle domande*.

La relazione tecnica, il prospetto analitico dei costi e la scheda di calcolo del punteggio autoattribuito devono essere forniti anche in formato modificabile (doc, xls, ecc.).

La delimitazione di ogni corpo dell'impianto in progetto dovrà essere riportata sul tool grafico della domanda di sostegno.

Per l'attribuzione del relativo punteggio, se del caso, dovrà essere dichiarato il possesso della certificazione della gestione sostenibile delle foreste o delle piantagioni (standard FSC o PEFC).

L'Amministrazione si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione ritenuti necessari per svolgere l'istruttoria delle domande di sostegno.

C.3. Istruttoria della domanda di sostegno

C.3.1. Istruttoria di ammissibilità e formazione della graduatoria

L'Ente istruttore è il Settore Foreste (A1614A). Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude entro **90 giorni**.

La comunicazione dell'avvio del procedimento viene data con avviso trasmesso via PEC ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14.

L'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- a) verifica della ricevibilità della domanda (rispetto delle modalità e scadenze per la trasmissione, compilazione conforme alle disposizioni del bando, completezza formale della documentazione allegata);
- b) verifica delle condizioni di ammissibilità dei beneficiari, dell'operazione e degli investimenti/attività proposti;
- c) verifica della congruità, sostenibilità ed ammissibilità tecnico-economica dell'operazione e del quadro economico proposto con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti dal bando;
- d) verifica del punteggio auto-attribuito ed assegnazione definitiva del punteggio sulla base dei criteri di selezione previsti dal bando, utile per la formazione della graduatoria di merito delle domande;
- e) definizione della spesa massima ammissibile e del relativo sostegno massimo concedibile.

Il Settore avrà la facoltà di chiedere la rettifica della documentazione presentata allo scopo di sanare lievi carenze o inesattezze formali che non costituiscono causa di irricevibilità, ottenere chiarimenti e

approfondimenti tecnici sui contenuti della domanda di sostegno e sulla documentazione allegata ed accertare la veridicità dei dati dichiarati dal richiedente; potrà infine procedere ad accertamenti d'ufficio.

A conclusione dell'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno sarà redatto un verbale contenente per ciascuna domanda la proposta di esito:

- **negativo**, indicando le motivazioni;
- **positivo**, definendo:
 - il punteggio assegnato facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati nel Par. **B.7 Criteri di selezione e graduatoria**;
 - l'importo totale dell'investimento ammissibile a sostegno;
 - gli investimenti ammissibili, specificando gli eventuali investimenti non ammissibili;
 - l'ammontare del sostegno concedibile;
- **parzialmente positivo**, nel caso di riduzione del punteggio auto-attribuito o nel caso di esclusione di investimenti e/o voci di spesa imputate all'operazione.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo (vale a dire che preveda parziale rigetto della domanda) il richiedente viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento; il verbale di istruttoria riporta le motivazioni dell'accoglimento o del mancato accoglimento di tali osservazioni.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per:

- il rigetto delle domande di sostegno non ricevibili;
- l'inserimento nella graduatoria delle domande di sostegno ricevibili.

La graduatoria viene approvata con determinazione dirigenziale e, sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda e della dotazione finanziaria del bando, distinguerà:

- le domande ammissibili e finanziabili, con indicazione per ciascuna domanda della spesa massima ammissibile e del sostegno massimo concedibile;
- le domande ammissibili ma non finanziabili per mancanza di copertura finanziaria;
- le domande non ammissibili.

Nel caso della presenza di una domanda di sostegno parzialmente finanziabile per carenza di fondi sarà data facoltà di scelta al beneficiario se accettare o meno il sostegno disponibile, fermo restando che eventuali economie che si dovessero verificare nelle fasi successive saranno utilizzate per la domanda di sostegno parzialmente finanziata, al fine di coprire la quota di sostegno riconosciuta ma non finanziata per carenza di risorse.

Il provvedimento viene comunicato mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e diventa efficace dalla data di pubblicazione; ne viene data notizia anche sul portale www.bandi.piemonte.it.



L'inserimento nella graduatoria in esito all'istruttoria di ammissibilità non costituisce ammissione definitiva a finanziamento e il punteggio può ancora essere rivisto in base ai riscontri sulla documentazione progettuale.

C.3.2. Istruttoria di ammissione

Per le domande ammissibili e finanziabili l'iter prosegue con l'istruttoria di ammissione.

L'Ente istruttore è il Settore Tecnico territorialmente competente (Tecnico Piemonte Nord - A1617A e Tecnico Piemonte Sud – A1618A).

Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria preliminare, che costituisce avvio del procedimento, e si conclude entro **120** giorni.

Il Settore regionale competente effettua l'istruttoria delle pratiche ammissibili e finanziabili sulla base della documentazione progettuale fornita con la domanda di sostegno (come specificato al par. C.2.3 *Documentazione richiesta per la domanda di sostegno*), anche con eventuali sopralluoghi, e ne comunica l'esito al beneficiario.

L'istruttoria di ammissione delle domande di sostegno consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- l'esame tecnico-economico degli investimenti descritti nel *Piano di investimento*;
- la verifica della ammissibilità delle spese secondo quanto stabilito dal PSP e nel Par B.6 *Spese ammissibili* del presente bando;
- la verifica del mantenimento dei punteggi assegnati nella precedente fase di ammissibilità o l'eventuale aggiornamento dei punteggi e della relativa graduatoria;
- la definizione della spesa massima ammessa e del relativo sostegno concesso.

Per gli impianti da realizzare **in Area Natura 2000 o altra Area protetta**, il Settore competente per l'istruttoria trasmette copia della documentazione progettuale all'Ente di gestione dell'area protetta (EGAP) competente o al Settore regionale Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree Naturali⁶, al fine di acquisire il parere sulla compatibilità dell'intervento in progetto (rispetto a norme, misure di conservazione, strumenti di pianificazione, misure sito specifiche).

Per gli impianti da realizzare **in ambiti di competenza delle Autorità preposte alla sicurezza idraulica**, il Settore competente per l'istruttoria trasmette copia della documentazione progettuale all'Autorità idraulica, al fine di acquisire l'autorizzazione idraulica dell'intervento in progetto.

In questa fase, se l'esame della documentazione progettuale evidenziasse elementi non coerenti con l'attribuzione dei punteggi avvenuta durante l'istruttoria di ammissibilità, la domanda potrà essere ammessa a finanziamento solo nei seguenti casi:

- se il punteggio ricalcolato è almeno pari al punteggio minimo stabilito dal presente bando e risulta superiore a quello della prima domanda ammissibile e non finanziabile della graduatoria;
- se una modifica del progetto consente il mantenimento del punteggio.

Eventuali richieste di modifica e/o revisione della Progettazione di dettaglio (aspetti tecnico-progettuali e/o delle voci componenti il quadro economico degli investimenti/attività) dovranno essere trasmesse al Settore competente tramite l'apposita funzionalità di SIAP, denominata "**Revisione di progetto**".

⁶ L'elenco degli EGAP e dei siti Natura 2000 da essi gestiti è consultabile alla pagina: <http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/enti-di-gestione.html>

Nel caso di richiedenti tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti e contratti pubblici, il Settore competente effettua i controlli amministrativi, verificando le procedure previste per gli affidamenti e le fasi di programmazione e di progettazione delle stesse, utilizzando le check list di controllo pre aggiudicazione.

A conclusione dell'istruttoria delle domande di sostegno sarà redatto un verbale contenente per ciascuna domanda la proposta di esito:

- **negativo**, indicando le motivazioni;
- **positivo**, indicando:
 - conferma del punteggio assegnato nella fase preliminare;
 - importo della spesa ammessa e del relativo sostegno;
- **parzialmente positivo**, nel caso di riduzione e/o esclusione di investimenti, attività e/o voci di spesa imputate all'operazione o riduzione del punteggio.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per:

- il rigetto delle domande di sostegno non idonee, adeguatamente motivato;
- l'approvazione delle domande di sostegno idonee, con indicazione del punteggio, della spesa massima ammessa e del sostegno concesso.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo (vale a dire che preveda parziale rigetto della domanda) il richiedente viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento.

La comunicazione di ammissione o di non ammissione al finanziamento della domanda di sostegno trasmessa telematicamente al richiedente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027** è da considerarsi rispettivamente quale atto di concessione o diniego di concessione del finanziamento al richiedente.

Alle domande ammesse a finanziamento viene assegnato un **Codice Unico di Progetto (CUP)**, che dovrà essere citato in tutti gli atti della Pubblica Amministrazione e nei documenti di spesa, **unitamente alla dicitura “PSP 2023-2027 Piemonte – numero di domanda”, pena l’inammissibilità dell’importo relativo**. Il CUP viene attribuito in fase di ammissione a finanziamento e viene pubblicato sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”.

In attesa della conclusione dell'istruttoria di ammissione, a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno, le operazioni di realizzazione degli investimenti/attività potranno essere avviate **a totale responsabilità dei richiedenti**, e comunque senza impegnare in alcun modo l'Amministrazione regionale circa l'esito dell'istruttoria e la concessione del sostegno.

C.4. Modifiche in corso d'opera al progetto

I beneficiari possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare modifiche al progetto approvato nelle modalità e alle condizioni di seguito riportate.

Le modifiche possono essere di differenti tipologie: variante, adattamento tecnico, adattamento tecnico-economico.



Le modifiche non possono mai comportare l'aumento della spesa ammessa e del sostegno concesso.

Non sono ammissibili le modifiche del progetto approvato che ne alterino gli obiettivi e/o i criteri che abbiano consentito l'ammissione a finanziamento.

C.4.1. Variante

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportano modifiche all'operazione e agli aspetti tecnici ed economici che hanno reso l'iniziativa finanziabile.

Sono considerate varianti:

- il cambio di localizzazione dell'investimento, inteso come cambio di particella catastale;
- le variazioni progettuali che comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- l'introduzione di azioni, opere o attrezzature non indicate nel progetto iniziale (es. recinzione o pacciamatura se non erano previste inizialmente);
- per i beneficiari sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, tutte le modifiche al contratto in corso di esecuzione che devono essere autorizzate dal RUP;
- per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le compensazioni tra voci di spesa per una percentuale compresa tra il 15% e il 50% della spesa ammessa;
- per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative superiori al 15% della spesa ammessa;
- la sostituzione di tutte le specie arboree simbrionti previste nel progetto approvato.

Nel caso di beneficiari soggetti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le varianti devono essere conformi e coerenti con quanto previsto nel medesimo Codice.

Non sono considerate varianti:

- le variazioni progettuali che non comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- per i beneficiari sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le modifiche al contratto in corso di esecuzione che non necessitino di autorizzazione del RUP;
- per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le compensazioni tra voci di spesa per una percentuale inferiore al 15% della spesa ammessa;
- per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nel 15% della spesa ammessa;
- i cambi di fornitore/preventivo
- modifiche all'interno di azioni di opere o attrezzature indicate nel progetto iniziale (es. utilizzo di pacciamatura individuale in materiale organico al posto di film plastico, o viceversa);
- l'uso di materiale vivaistico a radice nuda invece che in contenitore (e viceversa).

Le varianti devono essere autorizzate a seguito della presentazione di apposita domanda.

La domanda di variante può essere presentata:

- unicamente con riferimento alla domanda di sostegno già ammessa;
- almeno 90 giorni prima del termine ultimo concesso per la rendicontazione delle spese.

Le varianti devono essere preventivamente richieste: non sono ammesse varianti in sanatoria.

Il beneficiario può presentare al massimo una richiesta/e di variante per ciascuna domanda di sostegno.

C.4.1.1. Documentazione da allegare alla domanda di variante

La domanda dev'essere trasmessa telematicamente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**, corredata da:

- relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato, con le **motivazioni** delle modifiche del progetto inizialmente approvato, e sottoscritta dal beneficiario;
- elaborati progettuali di cui al par. C.2.3 *Documentazione richiesta per la domanda di sostegno*, debitamente aggiornati in relazione alla variante richiesta;
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, contro-firmato dal beneficiario del sostegno;
- computo metrico di confronto tra la situazione ammessa a finanziamento e quella che si determina a seguito della variante;
- per i beneficiari sottoposti al rispetto della normativa in materia di appalti e contratti pubblici, provvedimento di approvazione della variante da parte dell'Ente beneficiario;
- se la variante comporta l'acquisizione di nuove autorizzazioni: autorizzazioni amministrative previste per legge rilasciate dalle autorità competenti.

C.4.1.2. Istruttoria della domanda di variante

Il Settore Tecnico competente per territorio (Tecnico Piemonte Nord - A1617A o Tecnico Piemonte Sud – A1618A) istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del sostegno concesso.

Il procedimento si conclude entro **60** giorni dalla presentazione della domanda.

La variante è ammissibile solamente se:

- la nuova articolazione della spesa e delle operazioni non altera le finalità originarie del progetto;
- rispetta le caratteristiche tecniche delle operazioni, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- non determina una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- è garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

La domanda di variante non può determinare un aumento del sostegno ammesso a finanziamento; eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente.

Non possono essere utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di operazioni non previste dal progetto originario.

Il Settore incaricato per l'istruttoria si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e documenti ritenuti necessari al completamento dell'iter amministrativo e, verificate le condizioni, redigerà relativo verbale e provvederà a comunicare l'esito istruttorio al beneficiario.

Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione della variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa, con conseguente eleggibilità della spesa che decorre dalla data della domanda di sostegno/variante.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto approvato inizialmente.

La presentazione della domanda di variante così come i lavori e gli acquisti eventualmente effettuati prima dell'approvazione della stessa non comporta alcun impegno (finanziario o di altro tipo) per l'Amministrazione regionale. Il beneficiario si assume il rischio che gli interventi realizzati e le spese sostenute non siano riconosciuti a consuntivo (acconto e/o saldo finale).

C.4.2. Adattamento tecnico

L'adattamento tecnico riguarda modifiche al progetto non sostanziali, coerenti con gli obiettivi dell'Intervento SRD05 e che rappresentano l'introduzione di più idonee soluzioni tecnico-economiche, fermo restando l'importo della spesa ammessa e del sostegno concesso in sede di istruttoria e a condizione che sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno.

Sono considerati adattamenti tecnici le variazioni al progetto approvato che non costituiscono Varianti, come definite al par. C.4.1 *Variante*.

L'adattamento tecnico non richiede preventiva autorizzazione e il soggetto beneficiario è responsabile del buon fine dello stesso. Non fa sorgere in capo alla Regione Piemonte alcun impegno. Le suddette modifiche possono essere considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate e illustrate nella documentazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

C.5. Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario

C.5.1. Domanda di Proroga

Il beneficiario, per la realizzazione e rendicontazione delle operazioni, può richiedere, **motivandole**, proroghe per un **periodo massimo di 240 giorni** calcolati a decorrere dal giorno successivo al termine stabilito per la realizzazione delle operazioni nel provvedimento di ammissione al finanziamento.

Tale istanza può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive, a condizione che i lavori di esecuzione degli investimenti siano avviati e in corso d'opera al momento della presentazione della richiesta e laddove la concessione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di pagamento della Programmazione dello Sviluppo Rurale 2023-2027.

La richiesta di proroga deve essere presentata al Settore Tecnico competente per territorio (Tecnico Piemonte Nord - A1617A o Tecnico Piemonte Sud - A1618A) prima della scadenza del termine per la realizzazione e rendicontazione degli investimenti mediante la procedura preposta sul servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**".

Il Settore preposto all'istruttoria concede o non concede la proroga e comunica l'esito al beneficiario, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

C.5.2. Domanda di Voltura

Nel corso della realizzazione degli investimenti è ammessa la voltura della domanda ad altri soggetti, a seguito di:

- trasformazione aziendale;
- cessione/fusione/incorporazione;
- variazione di ragione sociale;
- insediamento di eredi;
- nel caso di Comuni, qualora ci sia una fusione degli stessi,
- nel caso di enti pubblici, qualora intervengano variazioni.

La richiesta di voltura deve essere presentata mediante la procedura informatica preposta su SIAP.

È ammessa la voltura a condizione che:

- l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria rimanga invariato,
- sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno,
- siano confermati gli impegni e i requisiti,
- il beneficiario rientri tra quelli previsti al par. **A.3 Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno.**

Il Settore preposto istruisce la domanda di voltura e comunica l'esito al beneficiario, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Nel caso di semplice modifica della denominazione sociale, il beneficiario è tenuto a comunicare mediante la procedura preposta sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**” tale cambiamento allegando la documentazione relativa e a provvedere ad allineare i dati iscritti nell'Anagrafe Agricola Unica sul proprio fascicolo aziendale.

C.5.3. Domanda di Rinuncia

Si può presentare domanda di rinuncia in qualsiasi momento tramite l'apposita funzione sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”.

Tuttavia, se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze o se gli è stata comunicata l'intenzione di svolgere una visita sul luogo degli investimenti o se da tale visita emergono inadempienze, **il ritiro non è consentito.**

Il Settore Tecnico competente per territorio (Tecnico Piemonte Nord - A1617A o Tecnico Piemonte Sud – A1618A), nel caso di rinuncia dopo l'ammissione a finanziamento, provvede ad istruire l'istanza di rinuncia e a comunicarne l'esito al beneficiario. In caso di rinuncia prima dell'ammissione a finanziamento, la domanda viene automaticamente archiviata dal sistema informativo.

C.5.4. Domanda di correzione errori palesi

Le domande di sostegno possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno, fino alla data di apertura dell'istruttoria di ammissione.

Le domande di pagamento, in caso di errori palesi, potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione di una domanda di pagamento corretta, come descritto al par. **C.6.3 Richiesta di annullamento della domanda di pagamento.**

C.5.5. Conclusione delle procedure di aggiudicazione

Le disposizioni riportate al presente paragrafo valgono esclusivamente per i beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti e contratti pubblici.

Le procedure di aggiudicazione relative agli investimenti in progetto devono essere concluse **entro 240 giorni** dalla data di ammissione al sostegno.

La conclusione delle suddette procedure entro i termini stabiliti costituisce impegno essenziale, come indicato al par. B.8.1 *Impegni essenziali*.

È possibile derogare al termine sopra indicato in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

Sarà valutata l'applicazione della deroga all'impegno sopra indicato nei seguenti casi:

- ritardi imputabili alle autorità competenti nel rilascio di autorizzazioni amministrative previste per la realizzazione degli investimenti;
- gara deserta o non aggiudicata;
- situazioni emergenziali su scala nazionale e/o locale (emergenze sanitarie, economiche, energetiche,...) riconosciute e regolamentate da specifiche disposizioni e norme;
- cause di "forza maggiore" o "circostanze eccezionali" che abbiano colpito seriamente il beneficiario o l'operazione oggetto del finanziamento.

Tali motivazioni dovranno essere comunicate al Settore competente il quale a sua volta, sulla base di una valutazione complessiva del caso, comunicherà al beneficiario la possibilità o meno di derogare rispetto al termine relativo l'impegno essenziale sopra descritto.

C.5.6. Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

Le disposizioni riportate al presente paragrafo valgono esclusivamente per i beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti e contratti pubblici.

Completate le procedure di aggiudicazione relative alle attività (lavori, progettazione,...), il beneficiario dovrà trasmettere la **comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno**.

Il completamento dei soli affidamenti relativi alle spese generali e tecniche (es. incarichi di progettazione) non è sufficiente ai fini della possibilità di presentare la suddetta comunicazione.

Utilizzando l'apposita procedura sul servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**", il beneficiario dovrà provvedere a ridefinire il quadro economico di spesa complessivo del progetto, sulla base degli investimenti

previsti nel quadro stesso e degli esiti di ciascuna delle procedure di aggiudicazione concluse al momento della presentazione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.

Nel suddetto quadro economico dovranno essere sostituiti gli importi ammessi a sostegno con gli importi aggiornati e ridefiniti tenendo conto delle economie derivanti da eventuali ribassi d'asta.

C.5.6.1. Termine per la presentazione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

La comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno deve essere presentata **entro 90 giorni** dalla conclusione delle procedure di aggiudicazione, come sopra descritto.

La presentazione della comunicazione di rideterminazione del sostegno entro i termini stabiliti costituisce impegno essenziale come indicato al par. B.8.1 *Impegni essenziali*.

Decorso il termine sopra indicato senza che il beneficiario abbia presentato la comunicazione, il Settore competente provvederà a comunicare formalmente l'inadempienza al beneficiario e ad informarlo del fatto che, in caso di mancata trasmissione della domanda entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della suddetta comunicazione, si provvederà alla revoca totale del sostegno.

C.5.6.2. Documentazione richiesta per la comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

La comunicazione di rideterminazione del sostegno è presentata esclusivamente in modalità telematica.

Ad essa il beneficiario deve allegare:

- le **check list di autovalutazione** post aggiudicazione di cui al par. *D.1 Ispezioni e controlli*, nelle quali saranno riportate le informazioni relative a ciascuna procedura di affidamento conclusa, al fine di verificarne la regolarità con particolare riguardo alla selezione e all'affidamento. Le check list dovranno essere distinte per ogni procedura di affidamento effettuata (CIG);
- a corredo di ciascuna check list, la documentazione relativa alla procedura di affidamento effettuata. Tale documentazione dovrà essere organizzata seguendo le modalità e i criteri di classificazione previsti dal servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**".

C.5.6.3. Istruttoria della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

L'istruttore della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno effettua le verifiche inerenti il quadro economico aggiornato e le procedure di selezione degli operatori e di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture.

In questa fase saranno effettuati i controlli amministrativi relativamente alle fasi di selezione e affidamento delle procedure di affidamento già concluse, prevedendo, qualora ritenuto opportuno, ulteriori accertamenti rispetto a quanto presentato nella fase di autovalutazione.

Al termine dell'istruttoria comunica al beneficiario l'esito, le eventuali irregolarità riscontrate ed il nuovo importo ammesso a finanziamento.

L'importo ammesso non potrà essere modificato in aumento nelle successive fasi del procedimento (varianti e/o domande di pagamento).



I beneficiari/stazioni appaltanti potranno utilizzare i ribassi d'asta nelle modalità previste dalla normativa in materia di appalti e contratti pubblici, ma le relative somme utilizzate non saranno ritenute ammissibili al sostegno nell'ambito PSP/CSR 2023-27.

C.6. Domande di pagamento

Successivamente all'ammissione al sostegno, il beneficiario potrà presentare la domanda di pagamento di saldo, come di seguito descritto, esclusivamente in modalità telematica accedendo al servizio descritto al par. **C.2.2 Presentazione delle domande**, richiamando la propria domanda mediante il numero assegnato e creando la domanda di pagamento prescelta.

C.6.1. Domanda di saldo

Al termine delle operazioni ammesse al sostegno, il beneficiario presenta domanda di saldo relativa a tutte le spese sostenute e in ogni caso effettuate entro la data di trasmissione della domanda di pagamento.

C.6.1.1. Termine per la presentazione della domanda di saldo

La domanda di saldo dev'essere presentata **entro il 30 aprile 2027**.

Il termine entro cui presentare la domanda di saldo sarà in ogni caso indicato nella comunicazione di ammissione a finanziamento.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga, comporta l'applicazione di una riduzione del sostegno, sino alla decadenza della domanda in caso di grave ritardo, come stabilito con apposita Determinazione Dirigenziale di prossima emanazione.

Per i beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti e contratti pubblici, la presentazione delle domande di saldo potrà avvenire solamente dopo la conclusione dell'istruttoria della comunicazione di rideterminazione del sostegno e delle verifiche sulla correttezza delle procedure di affidamento.

C.6.1.2. Documentazione richiesta per la domanda di saldo

La domanda di pagamento di saldo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica e ad essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- 1) copia dei documenti di spesa che devono obbligatoriamente riportare i contenuti previsti nell'Allegato I del presente bando; per le voci di spesa rendicontate tramite le Unità di Costo Standard, NON devono essere allegati documenti di spesa;
- 2) tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante. Per gli **Enti pubblici** il pagamento sostenuto deve essere dimostrato con la presentazione delle fatture, dell'atto del responsabile del procedimento che ne dispone il pagamento e con il relativo mandato di pagamento o analoga documentazione probante; il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria;

r_piemon - Rep. DD-A16 24/12/2024.0001087.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Enrico Gallo

- 3) certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto e firmato, sotto la sua personale responsabilità, da un tecnico abilitato con specifica competenza in materia agraria e forestale e controfirmato dal beneficiario;
- 4) relazione tecnica finale, redatta e firmata, sotto la sua personale responsabilità, da un tecnico abilitato con specifica competenza in materia agraria e forestale;
- 5) computo metrico consuntivo redatto e firmato, sotto la sua personale responsabilità, da un tecnico abilitato con specifica competenza in materia agraria e forestale. In caso di adattamenti tecnico-economici introdotti in corso d'opera non costituenti variante, secondo quanto previsto al par. C.4 *Modifiche in corso d'opera al progetto*, il computo metrico deve evidenziare le differenze rispetto a quello approvato in fase di ammissione;
- 6) fotografie georeferenziate (con indicazione delle coordinate in formato UTM WGS 84) relative a tutti gli appezzamenti, in formato .jpg o .pdf;
- 7) per il materiale vivaistico:
 - copia della seguente documentazione: bolla d'accompagnamento, certificato di provenienza o identità clonale, passaporto verde;
 - file di foglio di calcolo (formato .odf, .xls, .xlsx) contenente le informazioni relative al materiale vivaistico impiegato, secondo il modello che sarà disponibile sul sito internet regionale.
- 8) dichiarazione del beneficiario, secondo il modello che sarà disponibile sul sito internet regionale, redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante:
 - la posizione del beneficiario relativamente all'IVA;
 - elenco fatture presentate e loro rispondenza esclusiva con gli interventi effettuati;
 - il fatto di non aver utilizzato altre sovvenzioni pubbliche per gli interventi realizzati.
- 9) per i beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti e contratti pubblici:
 - **atto amministrativo che approvi lo stato finale** dei lavori o delle prestazioni;
 - **check list** di autovalutazione post aggiudicazione di cui al par. *D.1 Ispezioni e controlli*, nelle quali saranno riportate le informazioni relative alle procedure di affidamento concluse al fine di verificarne la regolarità, con particolare riguardo alla fase di esecuzione. Le check list dovranno essere distinte per ogni procedura di affidamento effettuata (CIG);
 - a corredo di ciascuna check list, **documentazione** relativa alla procedura di affidamento effettuata. Tale documentazione dovrà essere organizzata seguendo le modalità e i criteri di classificazione previsti dal servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**".

L'area del sistema agroforestale realizzato deve essere riportata sul tool grafico della domanda di pagamento.

La documentazione di cui ai punti 1) e 2) dovrà essere inserita nella sezione "Documenti di spesa" presente sul servizio **Sviluppo Rurale 2023-2027**.

L'Amministrazione si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione ritenuti necessari per svolgere l'istruttoria delle domande di pagamento.

C.6.2. Istruttoria domanda di saldo

I soggetti competenti per l'istruttoria delle domande di pagamento di saldo procedono ai controlli amministrativi che consistono, tra l'altro, nella verifica:

- a) della conformità degli interventi con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;
- b) delle operazioni concluse e rendicontate;
- c) delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati;
- d) dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari;
- e) della realizzazione dell'investimento stesso, salvo eventuali deroghe, mediante sopralluogo (accertamento lavori); in alternativa e per i casi normati dal DM 410727 del 04/08/2023, la verifica potrà essere effettuata mediante foto georiferite che diano certezza di realizzazione, come previsto al paragrafo 7.3.2.1 del PSP;
- f) la verifica della Regolarità Contributiva e della certificazione antimafia, ove previsti;
- g) nel caso di appalti e contratti pubblici, della conformità alla normativa.

Nel caso di richiedenti tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti e contratti pubblici, in questa fase l'Amministrazione di competenza effettuerà anche i controlli amministrativi sulla regolarità e conformità delle procedure di affidamento, utilizzando le check list di controllo post-aggiudicazione, verificando la documentazione relativa alla fase di esecuzione dei contratti.

Qualora ritenuto opportuno, si potrà procedere con ulteriori accertamenti rispetto a quanto presentato con le check list di autovalutazione.

La domanda di pagamento può essere inoltre estratta a campione per essere sottoposta a **controllo in loco** per la verifica:

- a) dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili;
- b) di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi;
- c) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Sulla base dell'esito dei controlli amministrativi e del controllo in loco effettuati, è definito l'importo totale di spesa accertato e il conseguente relativo sostegno da erogare.

L'esito positivo di tali controlli comporta quindi l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece parzialmente positivo o negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di saldo si conclude in **180 giorni** (compatibilmente con la necessità di effettuare le verifiche in campo sulla vitalità delle piante messe a dimora nella stagione vegetativa) dalla data di trasmissione:

- in caso di esito positivo, con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA,

- in caso di esito negativo, con il provvedimento di rigetto della domanda che comporterà la decadenza della pratica.

C.6.2.1 Accertamento dei lavori

La **visita sul luogo** deve essere effettuata **sul 100% degli impianti**, al fine di verificare l'esistenza fisica dell'investimento e la rispondenza allo scopo. In particolare, sarà oggetto di verifica:

- la conformità dell'intervento realizzato con il progetto approvato o comunque autorizzato con variante in corso d'opera;
- la percentuale di attecchimento delle piante messe a dimora
- la lunghezza dei filari arborei o arboreo-arbustivi realizzati;
- l'effettiva estensione della superficie del sistema agroforestale dichiarata con la domanda di pagamento, tramite misurazione con GPS.

Dalla superficie eleggibile vanno scorporate le tare, intese come parti dell'appezzamento non coltivate o non coltivabili (ad esempio rocce affioranti, laghetti, costruzioni, strade).

Per quanto riguarda l'**attecchimento** delle piantine, l'accertamento dell'esecuzione dei lavori ha esito positivo se il numero delle piante vitali risulta superiore al **90%**.

Se la percentuale di attecchimento è compresa tra il 70 e il 90%, si attua una sospensione dell'istruttoria della domanda di pagamento del contributo per le spese d'impianto: il beneficiario dovrà sostituire a sue spese le fallanze nella prima stagione utile, quindi far pervenire un nuovo CREL all'ufficio regionale, che effettuerà un sopralluogo di verifica. In caso di accertamento positivo, potrà essere corrisposto il contributo per le spese d'impianto; se invece l'accertamento ha esito negativo o nel caso in cui il CREL non sia trasmesso entro il 31 maggio dell'anno successivo al primo sopralluogo, la domanda sarà considerata decaduta.

Se la percentuale di attecchimento è inferiore al 70% e non sussistono le cause di forza maggiore di cui al par. C.10, la domanda sarà considerata decaduta.

C.6.3. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento

In qualsiasi momento il beneficiario può richiedere l'annullamento della domanda di pagamento, se si è accorto di errori palesi nella compilazione, purché tale rilievo non sia conseguenza di controlli da parte dell'ufficio istruttore.

Per richiedere l'annullamento può presentare specifica domanda, accedendo alla propria pratica presente sul servizio descritto al par. **C.2.2 Intervento, soggetti e risorse**, e specificando le motivazioni per tale richiesta.

L'ufficio istruttore provvederà all'accettazione di tale domanda, ed in tal caso sarà possibile presentare nuova domanda di pagamento, oppure al suo respingimento, ed in tal caso si proseguirà con l'istruttoria della domanda precedentemente presentata.

C.7. Controlli ex-post (successivi al pagamento)

Successivamente all'erogazione del saldo l'intervento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post, per la verifica del mantenimento degli impegni. Infatti, se entro 8 anni dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) cessazione o trasferimento dell'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;

- 
- b) cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - c) qualsiasi altro cambiamento significativo che influisca sulla natura, gli obiettivi o l'attuazione dell'intervento finanziato, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il sostegno è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale gli impegni non sono stati soddisfatti e per l'importo relativo alla parte d'investimento che non ha rispettato l'impegno.

C.8. Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

L'entità della riduzione del sostegno sarà definita dalla Determinazione di riduzioni e sanzioni di prossima emanazione in applicazione del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26 febbraio 2024 ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da ARPEA.

In questo provvedimento saranno definite le modalità di applicazione delle riduzioni in relazione alla gravità, entità e durata della violazione degli impegni.

Inoltre la domanda decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- mancata ultimazione e relativa rendicontazione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le concessioni di proroga;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima (escluse diminuzioni di spesa ammissibile derivanti da ribassi d'asta);
- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- violazione del divieto di cumulo;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

C.9. Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti

In caso di decadenza o rinuncia di una domanda per la quale siano già state liquidate somme in anticipo o acconto, oppure qualora sia accertato un mancato rispetto degli impegni successivi al pagamento del saldo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme precedentemente percepite.

Sarà dunque notificato un provvedimento di recupero con il quale sarà prescritta la restituzione nei successivi 60 giorni, nelle modalità in esso specificate.

Qualora la restituzione non avvenga, decorreranno gli interessi dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni e fino alla data del rimborso o della detrazione. Il calcolo degli interessi sarà applicato anche nei casi in cui ARPEA proceda alla compensazione mediante detrazione degli importi dovuti da eventuali successivi pagamenti. In caso di indisponibilità di pagamenti successivi ARPEA potrà procedere con il recupero coattivo.

C.10. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2116, art. 3 e ai fini del sostegno, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- 1) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente il beneficiario o l'operazione oggetto del finanziamento;
- 2) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- 3) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- 4) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- 5) il decesso del beneficiario;
- 6) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave, di cui al punto 1, colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente devono essere comunicati a quest'ultima tramite il servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”.

Non sono considerate “cause di forza maggiore” e “circostanze eccezionali” le seguenti fattispecie:

- 1) le esondazioni e le erosioni spondali nella fascia A del PAI;
- 2) i danni provocati dalla fauna selvatica;
- 3) la morte delle piante per motivi legati alle condizioni pedologiche o all'andamento climatico, salvo quanto indicato al punto 1) dell'elenco di circostanze eccezionali sopra riportato.

D. Disposizioni finali

D.1. Ispezioni e controlli

Gli uffici del Settore Foreste (A1614A) e dei Settori Tecnici Piemonte Nord (A11617A) e Piemonte Sud (A1618A), ciascuno per quanto di competenza, effettuano i seguenti controlli, secondo le disposizioni del presente Bando e dei Manuali ARPEA:

- a) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di sostegno, compreso un eventuale sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi ex ante;
- b) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di pagamento, compreso almeno un sopralluogo per la verifica della realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno;
- c) controlli in loco da effettuarsi su un campione minimo del 5% della spesa rendicontata;
- d) verifiche delle dichiarazioni rese (autocertificazioni), ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 72 e della L.R. 14/2014, art. 29, da effettuarsi sul 10% delle dichiarazioni rese;
- e) controlli sulle procedure per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture effettuate da beneficiari soggetti alla normativa in materia di appalti e contratti pubblici per la realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno: le procedure adottate dagli **Enti pubblici** per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture devono rispettare le disposizioni vigenti in materia di appalti e contratti pubblici.

Le medesime disposizioni valgono anche per altre tipologie di beneficiari che siano tenuti ad utilizzare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici e normativa collegata. Sono perciò previsti controlli sulla regolarità e conformità delle procedure di aggiudicazione utilizzate dai suddetti beneficiari per la realizzazione degli investimenti per cui è stato richiesto il sostegno.

In corrispondenza delle varie fasi del procedimento, il richiedente dovrà fornire le informazioni relative alle procedure adottate con particolare riferimento:

- alla programmazione e progettazione dei lavori, servizi e forniture;
- alla selezione degli operatori ed aggiudicazione dei lavori pubblici, servizi e forniture;
- all'esecuzione dei contratti.

Le informazioni di cui sopra andranno rese nelle modalità (checklist di autovalutazione o altri strumenti operativi definiti a livello nazionale e regionale) che saranno comunicate ai beneficiari interessati unitamente a disposizioni di maggior dettaglio circa l'iter dei controlli approvato con Determinazione Dirigenziale 969/A1700A/2023 del 14 novembre 2023.

I controlli saranno svolti in ottemperanza delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di controlli amministrativi sulle domande di sostegno e pagamento e nelle modalità stabilite a livello nazionale e regionale. Essi costituiscono un passaggio obbligatorio per liquidare il sostegno.

Le riduzioni del sostegno e le eventuali esclusioni da applicare ai beneficiari in caso di irregolarità, violazioni e/o inadempienze alle regole sugli appalti e contratti pubblici saranno determinate sulla base del quadro sanzionatorio stabilito a livello regionale in recepimento della specifica disciplina nazionale in materia.



Tutte le disposizioni, i principali documenti necessari ai fini delle verifiche da parte degli uffici competenti e le indicazioni relative alle checklist da utilizzare saranno rese disponibili nelle sezioni dedicate dei siti web della Regione Piemonte e di ARPEA.

Come stabilito dalla determinazione n. 709/A1700A del 19 settembre 2024, **le checklist devono essere compilate utilizzando l'apposito applicativo "WeCheck Appalti" disponibile all'indirizzo <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/wecheck-appalti>** per il quale è necessario richiedere specifiche credenziali con le modalità specificate al medesimo indirizzo.

Le informazioni sulle checklist, sull'applicativo e sulle modalità di utilizzo dello stesso sono reperibili all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/programmazione-2014-2022-psr/check-list-controllo-degli-appalti>.

I beneficiari che sono tenuti ad utilizzare le procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici devono tenerne conto durante le fasi di programmazione, di selezione degli operatori economici e di aggiudicazione nonché di esecuzione del contratto. Tali check list costituiscono il riferimento per l'attività amministrativa dei beneficiari, le medesime potranno essere oggetto di variazioni o aggiornamenti in conseguenza di modifiche alla normativa in materia di appalti e contratti pubblici.

- f) *in situ* (in azienda, in aula, in cantiere, da remoto, ecc.) finalizzati a vigilare sul regolare svolgimento delle iniziative.
- g) *ex-post* (successivi al pagamento).

I funzionari incaricati dei controlli redigono apposito verbale di ispezione e controllo.

I beneficiari che partecipano al presente bando implicitamente acconsentono a:

- permettere l'accesso agli incaricati dei controlli a qualsiasi livello, in ogni momento e senza restrizioni, ai luoghi sede degli investimenti ammessi, per svolgere le attività di ispezione;
- fornire tutta la documentazione che si riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia.

La domanda oggetto di verifica è respinta qualora un sopralluogo o un controllo (amministrativo o in loco), previsti dal paragrafo 7.3.2. del PSP, non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

D.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47; chi rilascia dichiarazioni false, pure in parte, subisce anche le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere: è molto importante che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'intervento prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia



all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione il procedimento non ha seguito e la domanda decade.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici), con revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'Amministrazione ha adottato l'atto di decadenza per la dichiarazione.

D.3. Monitoraggio dei risultati

I beneficiari su richiesta della Regione Piemonte, devono fornire le informazioni necessarie alla valutazione dell'operazione anche successivamente alla liquidazione della domanda di saldo.

D.4. Pubblicazione, informazioni e contatti

I provvedimenti amministrativi riferiti al presente bando sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte all'indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino>

Gli atti amministrativi e le informazioni riferiti alle singole istanze sono consultabili dai beneficiari **esclusivamente in formato digitale** attraverso il servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027", pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>.

I contatti degli uffici dei Responsabili di Procedimento sono i seguenti:

Settore Foreste	Telefono 011 4321223	PEC: foreste@cert.regione.piemonte.it
Settore Tecnico Piemonte Nord	Telefono 011 4321613	PEC: tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it
Settore Tecnico Piemonte Sud	Telefono 0131 577111 0171 321911	PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

L'assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande e di rendicontazione è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi, chiamando il numero 011.0824455 o utilizzando gli appositi form di richiesta presenti nelle home page del servizio web "Sviluppo Rurale 2023-2027".

D.5. Ricorsi

Nel caso di provvedimento con esito negativo o parzialmente positivo il beneficiario può:

- presentare istanza motivata di riesame al Dirigente del Settore regionale che ha emanato l'atto amministrativo di cui si chiede la revoca o l'annullamento;
- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;

- 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
 - ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

D.6 Sinergie con altri interventi di sviluppo rurale

Per per gli impianti di imboscamento su superfici agricole realizzati con l'intervento SRD05 è prevista l'erogazione di un premio annuale a ettaro per la copertura del mancato reddito agricolo e/o dei costi di manutenzione (cure colturali), tramite l'Intervento **SRA28** "Sostegno per mantenimento della forestazione/imboscamento e sistemi agroforestali".

Per gli impianti di **sistemi agroforestali** su superfici agricole sono previsti i seguenti premi annui:

- premio di manutenzione pari a 600 €/ha/anno per 5 anni.

Non vengono riconosciuti premi per le perdite di reddito.

La superficie a premio è quella dell'intero sistema agroforestale.

Ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 (art. 12 e 13 e allegato III), ai beneficiari di pagamenti dello sviluppo rurale a norma dell'art. 70 (interventi agro-climatico-ambientali) si applica il regime di condizionalità rafforzata stabilito dal D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023.

In particolare, nel caso di impianti realizzati lungo i corsi d'acqua, deve essere rispettato il criterio BCAA4 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua", che prevede "*la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita (spontanea o seminata) di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".*"

E. Glossario

- Beneficiario** Un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile della presentazione della domanda di sostegno e dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
- Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) delle Regione** Documento di attuazione a livello regionale del Piano Strategico della PAC (nazionale). In esso ciascuna regione definisce gli interventi da attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi con la definizione dei principi di selezione.
- Coltura a perdere** Coltivazione di cereali lasciata in campo alcuni mesi dopo il normale periodo di raccolta, per il riparo e l'alimentazione della fauna selvatica (per il mais almeno fino a marzo dell'anno successivo alla semina)
- Corpo (appezzamento)** Superficie contigua coltivata, occupata da un'unica destinazione produttiva e delimitata da limiti permanenti, quali: strade e ferrovie; fiumi e torrenti; fossi, canali, scarpate, muri. Si precisa che strade non asfaltate, piccole scarpate e corsi d'acqua, purché di larghezza non superiore a 4 metri e scavalcabili o accessibili ai mezzi agricoli dagli appezzamenti adiacenti almeno in un punto, pur costituendo tare, non interrompono l'accorpamento delle superfici.
- Data fine lavori** Data entro cui devono essere concluse e rendicontate le attività oggetto dell'operazione ammessa a sostegno, a seconda del tipo di intervento può essere formalizzata dal certificato di ultimazione dei lavori emesso dal Direttore Lavori. La data è indicata nel provvedimento di ammissione al sostegno.
- Domanda di sostegno** Istanza attraverso cui un soggetto chiede di partecipare ad un determinato regime di aiuto del PSP 2023-27 (Intervento, Azione, Sottoazione, Operazione)
- Fallanze** Le piante mancanti, perché tagliate o morte, e le piante deperienti
- Intervento** Uno strumento di sostegno con una serie di caratteristiche (es. finalità, condizioni di ammissibilità, impegni), specificate da una "scheda intervento" nel piano strategico della PAC (es. SRD05 - "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli"). Un Intervento può essere composto da uno o più Sotto-interventi o Azioni.
- Operazione** Un progetto, un contratto, un'attività, un investimento o un gruppo di progetti o attività, contratti, investimenti selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC.
- Piano Strategico della PAC** Documento di attuazione a livello nazionale del Piano Strategico della PAC (Politica Agricola Comune), approvato dalla Commissione Europea e contenente la descrizione degli interventi da attuare sul territorio italiano per il I (FEAGA) e II pilastro (FEASR).
- Piante accessorie** Le piante appartenenti a specie arboree o arbustive impiegate nell'impianto con i seguenti obiettivi: migliorare lo sviluppo delle piante principali, facilitare gli interventi colturali, eventualmente fornire un reddito intercalare.
- Pianta deperiente** Pianta arborea con i seguenti difetti:
- presenza di grave malattia o attacco parassitario o deperimento che causerà verosimilmente la morte o l'arresto della crescita della pianta;
 - fusto o rami totalmente privi di cacciate di lunghezza superiore a 50 cm una volta trascorse 3 stagioni vegetative dalla messa a dimora;
 - fusto spezzato o inclinato oltre 45° o parzialmente sradicato o gravemente danneggiato

al piede da mezzi meccanici;

- mancata o errata potatura, tale da rendere la pianta inadatta, senza possibilità di recupero, allo scopo culturale per il quale è stata piantata.

Piante principali Le piante arboree da cui il beneficiario prevede di ricavare il reddito principale al momento dell'utilizzazione finale o almeno uno dei prodotti per cui è stata progettata la piantagione. In ogni caso sono le piante in funzione delle quali devono essere effettuati gli interventi previsti dal piano di coltura.

Nel caso della produzione di assortimenti di pregio, affinché le piante di una determinata specie possano essere considerate Principali è necessario che:

- abbiano a disposizione una superficie produttiva tale da non dover essere abbattute prima di aver raggiunto il diametro commerciale atteso;

- siano sottoposte a cure culturali individuali finalizzate ad ottenere, nel più breve tempo consentito dalla specie e dall'ambiente in cui è inserita, un tronco commerciale con le caratteristiche attese

Risarcimento Messa a dimora di nuove piante a seguito della morte o deperimento delle piante collocate inizialmente

Sistema agroforestale Sistema culturale nel quale siano presenti sulla stessa superficie consociazioni di colture e produzioni agrarie e zootecniche con specie forestali arboree e arbustive

Sistema silvoarabile Sistema culturale nel quale siano presenti sulla stessa superficie consociazioni di colture e produzioni agrarie con specie forestali arboree e arbustive

Tara Parte dell'appezzamento non coltivata o non coltivabile (ad esempio rocce affioranti, cumuli di pietre, laghetti, costruzioni, strade, bordi vegetati dei fossi e dei canali se non seminati, gruppi di alberi, siepi). Le tare inferiori ai 100 mq sono considerate non rilevanti, anche nell'ottica di conservare alberi, siepi o altri elementi naturali preesistenti



Si riportano di seguito le abbreviazioni utilizzate nel testo e nei relativi allegati.

ABER	Regolamento (UE) n. 2022/2472 – Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo
ARPEA	Agenzia regionale piemontese per l'erogazione in agricoltura
BURP	Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
CAA	Centro di assistenza agricola
CSR	Complemento per lo Sviluppo Rurale
CUP	Codice Unico di Progetto
DD	Determinazione Dirigenziale
DGR	Deliberazione della Giunta Regionale
D.lgs.	Decreto Legislativo
DM	Decreto Ministeriale
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
FEASR	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
IAP	Imprenditore Agricolo Professionale
L.R.	Legge Regionale
MASAF	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
PAC	Politica Agricola Comune
PEC	Posta elettronica certificata
PSP	Piano Strategico della PAC
SAL	Stato avanzamento lavori
SANI	Codice di aiuto attribuito attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione europea
SIAP	Sistema informativo agricolo piemontese
SPID	Sistema Pubblico di Identità Digitale
s.m.i.	successive modifiche e integrazioni
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale
TUFF	Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali

F. Normativa di riferimento

Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (“passaporto verde”).
- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE).
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).

Norme statali

- Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, ai fini del sostegno dell'Unione Europea finanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (il PSP Italia è operativo a partire dal 1 gennaio 2023). Testo vigente approvato con Decisione della Commissione Europea C(2024) 6849 del 30 settembre 2024.
- Legge n. 241/90 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.
- D.D. Masaf n. 307490 del 06/07/2021 “Approvazione del Registro nazionale dei materiali di base”
- DM Masaf n. 410727 del 04/08/2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli NON SIGC”
- D.M. MASAF n. 93348 del 26/02/2024 “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”



Manuali dell'Organismo pagatore ARPEA

Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato con DD 71 del 05/03/2024

Norme regionali

- Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, in attuazione del Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, adottato con D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023. Testo vigente approvato con D.G.R. n. 5-8514 del 30 aprile 2024.
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.”
- Legge regionale 1 del 22 gennaio 2019 e s.m.i. “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”.

Atti regionali

- Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS).
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 22 – 8337 del 25 gennaio 2019 di Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio.
- Determinazione dirigenziale 283/A1705B/2023 del 28 marzo 2023 di chiusura della consultazione scritta del Comitato di Monitoraggio Sviluppo Rurale, che contiene le risultanze dei criteri di selezione dell'Intervento SRD05.
- Determinazione Dirigenziale 578/A1700A/2023 del 6 luglio 2023 contenente le Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal CSR 2023-2027 e di ammissibilità degli interventi soggetti alle regole sugli Aiuti di Stato.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 6-7304 del 31 luglio 2023 “Reg. (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027), di cui alla D.G.R. 17-6532 del 20.02.2023 e D.G.R. 29-7032 del 12.06.2023. Approvazione degli indirizzi per l’attivazione dei bandi relativi all’intervento SRD05-Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli”.
- Determinazione dirigenziale 969/A1700A/2023 del 14 novembre 2023 “CSR 2023-2027. Approvazione dell’iter e delle modalità di controllo delle procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture effettuate da beneficiari soggetti alla normativa in materia di appalti e contratti pubblici per la realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno”.



G. Allegati

- ALLEGATO I - MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO
- ALLEGATO II - PUBBLICITÀ DEL CONTRIBUTO
- ALLEGATO III - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ALLEGATO IV – MODELLO DI PIANO DI INVESTIMENTO
- ALLEGATO V – SPECIE UTILIZZABILI
- ALLEGATO VI – MODELLO DI PIANO DI COLTURA